

1638

19/02/2009

Identificativo Atto n. 122

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

UTILIZZO AGRONOMICO DI LETAMI, LIQUAMI, FANGHI, ACQUE REFLUE E FERTILIZZANTI AZOTATI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, AI SENSI DELLA DGR N. VIII/5868 DEL 21/11/2007.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

VISTI

- l'art.16 della legge regionale 7 luglio 2008 , n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;
- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- il d.m. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152 " e, in particolare, l'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione);
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007 n.VIII/5215 avente ad oggetto: " Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs.152/2006, art.92 e del d.m. n.209/2006) e adeguamento dei criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n.VI/17149/1996" ed, in particolare, il punto 3 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. VIII/5868: «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs n. 152/2006 art.92 e dal d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007» ed in particolare gli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 1 (relativo alle zone vulnerabili) e gli articoli 12, 13, 19 e 20 dell'allegato 2 (relativo alle zone non vulnerabili);
- il D.D.G. 22 ottobre 2008, n. 11771 "Utilizzo agronomico di letami, liquami, fanghi, acque reflue e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai sensi della d.g.r. n. VIII/5868 del 21/11/2007";

VISTO in particolare il comma 2 dell'art 26 che prevede che in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto;

VISTA la nota del 19 dicembre 2008, prot. n. SVIRIS – AOO SVIRIS 0019090, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, comunica che, relativamente ai divieti temporali di spandimento dei reflui nel periodo autunno-invernale, “...*si ritiene che le Regioni possano fissare periodi diversi da quelli stabiliti attualmente, ove tali disposizioni siano motivate da circostanze eccezionali, tra cui possono rientrare gli eventi atmosferici di particolare intensità*”;

DATO atto che sono pervenute numerose richieste di modifica del divieto temporale di spandimento degli effluenti per il periodo autunno-invernale 2008-2009, avanzate sia in via formale che in via informale dalle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, dalle Associazioni degli Allevatori, nonché da alcuni Comuni;

DATO inoltre atto che sono pervenute note da alcune Prefetture in cui, evidenziando situazioni di forte criticità dovute alla particolare piovosità che ha contraddistinto la stagione autunnale ed il conseguente progressivo riempimento delle vasche di contenimento dei reflui in molte aziende zootecniche nelle zone agricole delle rispettive province, proponevano ai Sindaci dei loro comuni di adottare provvedimenti di autorizzazione allo spandimento in deroga al divieto generalizzato, nella forma delle ordinanze contingibili e urgenti ex art.50 d.lgs. n. 267/00;

DATO atto che le Organizzazioni Professionali regionali hanno avanzato la suddetta richiesta anche nel contesto del Gruppo di Lavoro per l'applicazione della Direttiva “nitrati” sul territorio regionale, costituito presso Regione Lombardia con decreto DG Agricoltura n. 15323 del 18 dicembre 2008;

CONSIDERATO che le più moderne tecniche agronomiche per le colture primaverili estive richiedono una anticipazione sempre più accentuata delle epoche di semina, al fine di meglio adattare il successivo andamento delle colture all'evoluzione delle condizioni climatiche e atmosferiche, nonché per valorizzare appieno le caratteristiche genetiche dei materiali vegetali oggi disponibili;

VISTA la relazione tecnica redatta dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e Foreste – ERSAF e conservata agli atti della competente UO regionale “Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende”, concernente l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento nel periodo invernale in Regione Lombardia;

RITENUTO opportuno di stabilire, per l'anno solare 2009, la possibilità di effettuare a far data dal 23 febbraio 2009 lo spandimento nelle zone vulnerabili di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento sui terreni connotati dalla presenza di residui delle colture precedenti e destinati alle semine di colture cerealicole;

DATO ATTO che ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento

DECRETA

Recepito le premesse

1. di stabilire, per l'anno solare 2009, la possibilità di effettuare a far data dal 23 febbraio 2009 lo spandimento nelle zone vulnerabili di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento sui terreni connotati dalla presenza di residui delle colture precedenti e destinati alle semine di colture cerealicole;
2. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF monitorerà costantemente l'andamento meteorologico nel periodo considerato predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale all'Agricoltura
dr. Paolo Lassini